



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1110014 STURA DI LANZO

Misure di conservazione sito-specifiche

Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016 e integralmente recepite nel piano di gestione approvato con D.G.R. n. 55-6161 del 15 dicembre 2017)



Parco naturale
La Mandria

Parco naturale
Stupinigi

Riserva naturale
sul Monte Lera

Riserva naturale
Ponte del Diavolo

Riserva naturale
della Vauda



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono state redatte in riferimento ai contenuti testuali e cartografici dello studio per il piano di gestione predisposto da IPLA Spa nel 2012 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI PER IL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT1110014 STURA DI LANZO

Art. 2 *(Disposizioni generali)*

Art. 3 *(Divieti)*

Art. 4 *(Obblighi)*

Art. 5 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 6 *(Monitoraggio e piani d'azione)*

TITOLO III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110014 STURA DI LANZO

Art. 7 *(Ambito di applicazione)*

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 8 *(Disposizioni generali)*

Art. 9 *(Divieti)*

Art. 10 *(Obblighi)*

Art. 11 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 12 *(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)*

Art. 13 *(Norme per i Quercu-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) e per i boschi misti della pianura alluvionale (91F0))*

Art. 14 *(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*))*

1. E'vietato:

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 15 *(Divieti)*

Art. 16 *(Obblighi)*

Art. 17 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 18 *(Prescrizioni e buone pratiche per le praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210))*

Art. 19 *(Prescrizioni e buone pratiche per le praterie umide di bordo ad alte erbe (6430))*

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 20 *(Divieti)*

Art. 21 *(Obblighi)*

Art. 22 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 23 *(Norme per ambienti con vegetazione annuale anfibia dei margini di acque ferme (3130))*

CAPO IV – Ambienti delle acque correnti

Art. 24 *(Divieti)*

Art. 25 *(Obblighi)*

Art. 26 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 27 (*Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3220, 3240, 3270)*)

Art. 28 (*Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260)*)

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 29 (*Divieti*)

Art. 30 (*Obblighi*)

Art. 31 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

Art. 32 (*Prescrizioni e buone pratiche per le praterie da sfalcio dal piano basale al montano (subalpino)(6510)*)

TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110014 STURA DI LANZO

CAPO I - Specie vegetali

Art. 33 (*Misure di conservazione generali*)

Art. 20 34 (*numero ripetuto per mero errore materiale*) (*Prescrizioni e buone pratiche nei siti con presenza di *Gladiolus imbricatus**)

CAPO II - Specie animali

Crostacei

Art. 21 34bis (*numero ripetuto per mero errore materiale*) (*Presenza di *Austropotamobius pallipes**)

Coleotteri

Art. 22 34 tris (*numero ripetuto per mero errore materiale*) (*Presenza di *Lucanus cervus**)

Lepidotteri

Art. 35 (*Presenza di *Zeryn thia polyxena**)

Pesci

Art. 36 (*Presenza di *Lethenteron zanandreae*, *Cottus gobio*, *Gobio benacensis**)

Art. 37 (*Presenza di specie ittiche delle acque correnti - *Salmo marmoratus*, *Barbus meridionalis*, *Barbus plebejus*, *Leuciscus souffia*, *Cobitis taenia*, *Cottus gobio*, *Gobio benacensis*, *Telestes muticellus**)

Anfibi

Art. 38 (*Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - *Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana temporaria*, *Rana lessonae*, *Bufo viridis**)

Rettili

Art. 39 (*Presenza di *Natrix tessellata**)

Art. 40 (*Presenza di *Lacerta viridis*, *Elaphe (= Zamenis) longissima*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Hierophis viridiflavus**)

Uccelli

Art. 41 (*Presenza di *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardea purpurea* e garzaie di *Ardea cinerea* e *Phalacrocorax carbo**)

Art. 42 (*Presenza di *Caprimulgus europaeus*, *Milvus migrans**)

Art. 43 (*Presenza di *Lanius collurio*, *Pernis apivorus**)

Art. 44 (*Presenza di *Alcedo atthis*, *Circus cyaneus*, *Sterna hirundo**)

Mammiferi

Art. 45 (*Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chirotteri che si trovano in edifici o infrastrutture*)

Art. 46 (*Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chirotteri che si trovano in ambienti sotterranei naturali o artificiali*)

Art. 47 (*Altre misure per i Chirotteri*)

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 *(Norme finali)*

ALLEGATI

ALLEGATO A - Tipologie ambientali, principali specie e cartografia degli habitat

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali nel sito IT1110014 STURA DI LANZO

Tab. 2 – Elenco delle specie presenti nel sito, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive.

Tab. 3 - Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche

ALLEGATO B – Entità problematiche e specie alloctone

Specie Animali alloctone

Specie vegetali alloctone:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) SIC IT1110014 STURA DI LANZO, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110014 STURA DI LANZO (di seguito denominato sito) e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della sua designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare,

3. Le presenti misure di conservazioni sono redatte in conformità alle *“Misure di conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, di cui alla D.G.R. n. 54-7409 del 07.04.2014, modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29.09.2014 e con D.G.R. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.

4. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso :

a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;

b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.

5. Le misure di conservazione sono distinte in:

a) misure efficaci per l'intero territorio del sito IT1110014 STURA DI LANZO, ai sensi della Direttiva Habitat;

b) disposizioni specifiche, espresse in termini di divieti, obblighi e buone pratiche, relative alle diverse tipologie di habitat e specie (Allegati I, II e IV della Direttiva Habitat) presenti nel sito della Rete Natura 2000 STURA DI LANZO;

6. Le presenti misure di conservazione, qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali.

7. Nell'ambito della Rete Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

8. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

9. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.

10. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI PER IL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT1110014 STURA DI LANZO

Art. 2 (Disposizioni generali)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110014 STURA DI LANZO sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante nel sito delle diverse tipologie ambientali di cui alla Tab. 1 dell'Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. E' richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali il sito della Rete Natura 2000 IT1110014 STURA DI LANZO è stato identificato.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 e delle presenti misure di conservazione.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene da espressamente richiamata dalle misure stesse..
7. Preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti, non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:
 - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, salvo quanto disposto ai sensi dalle presenti misure di conservazione per le specie di chiroterteri tutelate dalle Direttive europee di cui all'art. 45 del presente provvedimento;
 - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l'emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
 - 1) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d'ubicazione;
 - 2) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio.
 - c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti;
 - d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;
 - e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo dell'azienda agricola delle aziende agricole e forestali;
 - f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a

- norma della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;
- g) interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola, salvo quanto previsto all'articolo 45.

Art. 3 *(Divieti)*

1. Nel sito IT1110014 STURA DI LANZO è fatto divieto di:

- a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie. Per le specie di interesse venatorio o aleutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatti salvi eventuali specifici provvedimenti del soggetto gestore;
- b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
- c) alterare o ridurre le superfici di tipi di habitat o habitat di specie inseriti negli allegati della Direttiva Habitat; sono ammessi interventi finalizzati al recupero di altri ambienti dell'All. I della Direttiva Habitat con maggiore priorità di conservazione, previa redazione di specifici Piani d'Azione autorizzati dal soggetto gestore;
- d) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente corrispondenti all'habitat Natura 2000 codice 6510 (le descrizioni degli habitat sono consultabili al sito web: <http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>), se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat, per la cui conservazione il sito è stato designato, oppure per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- e) utilizzare fitofarmaci (fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive), spandere fertilizzanti e ammendanti di origine organica e effettuare lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri nell'intorno di fossi con presenza costante di acqua, canali, rii, corsi e specchi d'acqua;
- f) intubare o artificializzare sponde e fondali di canali, fossi, specchi d'acqua di origine artificiale, di qualsiasi tipologia ed utilizzo, a sponde e fondo naturali o seminaturali, utilizzando calcestruzzo o altri materiali impermeabilizzanti, in assenza di valutazione d'incidenza;
- g) artificializzare le sponde e i fondali di corsi e specchi d'acqua naturali (stagni, pozze, laghi, ecc.) con calcestruzzo o altri materiali impermeabilizzanti;
- h) effettuare la manutenzione della rete irrigua e di smaltimento delle acque superficiali nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno nel caso di fossi con presenza costante di acqua nel periodo indicato;
- i) fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, lettera f), realizzare ed autorizzare nuove captazioni, derivazioni od opere di regimazione idriche con strutture temporanee o permanenti o scavo di pozzi che alterino il regime idrologico, il livello trofico e degli inquinanti dei corpi idrici superficiali o delle falde acquifere in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse

- conservazionistico per le quali il sito è stato designato o è rappresentativo a livello regionale;
- j) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione d'incidenza, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
 - k) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
 - l) realizzare nuove discariche, impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatte salve le discariche per inerti, limitatamente a quelle che smaltiscono esclusivamente i rifiuti inerti per i quali è consentito il conferimento senza preventiva caratterizzazione di cui alla normativa vigente, previo l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza. Sono fatti salvi, altresì, gli impianti di trattamento di scarichi domestici o assimilati, previo assenso del soggetto gestore od eventuale valutazione d'incidenza;
 - m) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario; sono escluse dal presente divieto quelle già autorizzate alla data di approvazione del presente atto. Il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere contestuale al completamento dei lotti di escavazione e finalizzato alla creazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide;
 - n) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole, aventi potenza fino a 10 kWp;
 - o) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, fasce arboreo-arbustive non costituenti bosco, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, ad esclusione delle ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali. Sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie esotiche invasive;
 - p) al di fuori degli ambienti forestali per i quali esistono norme specifiche, abbattere completamente alberi di interesse conservazionistico in formazioni non costituenti bosco, anche isolati, anche all'interno di giardini e proprietà recintate, anche deperienti o morti, ad esclusione di quegli esemplari che, in caso di caduta interi o di loro parti, possono essere causa di danni a persone e cose. Alberi di interesse conservazionistico sono quelli che possiedono i requisiti indicati all'art. 12, lettere dalla a) alla e);
 - q) irrorare prodotti fitosanitari, anche relativi a forme di lotta biologica, con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; eventuali interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea sono da sottoporre alla valutazione d'incidenza e ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000;
 - r) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presenti naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, quelle allevate, coltivate od ornamentali, purchè non inserite in apposito elenco allegato al Piano di gestione, redatto dal soggetto gestore, delle specie e cultivar in grado di ibridarsi con entità locali presenti nel sito o di naturalizzarsi, e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;
 - s) immettere o ripopolare qualsiasi specie selvatica animale o vegetale autoctona, non presente attualmente all'interno del sito, inclusi esemplari appartenenti a specie di

- interesse venatorio e di ittiofauna; sono fatti salvi gli interventi volti alla conservazione di specie e habitat inseriti negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero incluse nelle categorie di minaccia delle Liste rosse, protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale, caratteristiche degli ambienti naturali del sito. Tali interventi devono essere previsti sulla base di progetti strutturati con protocolli scientifici e di conservazione, previsti o autorizzati dal soggetto gestore, previo eventuale espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e fatto salvo quanto previsto da specifici Piani d'azione di cui all'art. 47 della L.R. n. 19/2009, acquisiti i pareri degli istituti scientifici preposti (es. ISPRA) ove previsti e nel rispetto delle norme vigenti per la raccolta e la produzione di materiali di propagazione e moltiplicazione;
- t) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio e ittici a scopo alieutico, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio, previa valutazione d'incidenza dell'intervento;
 - u) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno dei siti della Rete Natura 2000 in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 *"Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità"*;
 - v) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° gennaio al 1° settembre, fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*, sottoposte a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
 - w) nell'attività venatoria, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4;
 - x) utilizzare munizionamento al piombo;
 - y) circolare con qualsiasi mezzo motorizzato fuori strada o su terreni coperti da neve; sono esclusi dal presente divieto i mezzi impiegati in operazioni di soccorso, di vigilanza ed antincendio;
 - z) circolare con mezzi motorizzati su strade private o vicinali non asfaltate; sono esclusi dal presente divieto:
 - 1) gli aventi diritto ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;
 - 2) i mezzi impiegati in operazioni di soccorso, di vigilanza, antincendio;
 - 3) i mezzi impiegati per lavori o attività di ricerca scientifica autorizzati;
 - aa) costruire nuova viabilità veicolare ed asfaltare la viabilità non adducante a insediamenti abitati in modo permanente; la viabilità silvo-pastorale deve essere prevista nell'ambito di specifici strumenti di pianificazione sottoposti a valutazione d'incidenza;
 - bb) sorvolare il sito con elicottero per finalità turistico-sportive;
 - cc) realizzare o autorizzare nuovi percorsi e circuiti per attività sportive motorizzate (motocross, trial, quad, go-cart, moto d'acqua etc.); per i mezzi non motorizzati (mountain-bike, ciclocross, ippica ecc.) al di fuori della viabilità e sentieristica idonee esistenti, è necessaria valutazione d'incidenza;
 - dd) svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le presenti misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre;
 - ee) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le presenti misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - ff) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
 - gg) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore.

Art. 4
(Obblighi)

1. Nel sito IT1110014 STURA DI LANZO è fatto obbligo di:
- a) utilizzare materiale vegetale di base conforme alla normativa vigente, proveniente dall'Italia settentrionale occidentale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito si vedano l'art. 3, comma 1), lettera t) e il successivo punto g);
 - b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro misurato ad 1,3 m di altezza superiore ai 50 centimetri), inclusi i castagni da frutto, fatto salvo quanto previsto per gli ambienti forestali dall'art. 10, comma 3, lett e);
 - c) ad eccezione di quanto specificato per gli alberi di interesse conservazionistico per i quali vige il divieto di abbattimento (art. 3, lettera p), comunicare preventivamente l'abbattimento di alberi in formazioni non costituenti bosco (filari, bordure, siepi arborate, gruppi arborei, ecc.), anche isolati, anche in giardini e proprietà recintate, al soggetto gestore del sito, almeno 30 giorni prima della data presunta di inizio lavori. Il gestore, tramite tecnici abilitati da esso incaricati può effettuare il sopralluogo e provvedere alla redazione del verbale e alla contrassegnatura delle piante da abbattere a partire da un diametro pari a 30 cm misurato a 1,3 m di altezza. La contrassegnatura può anche essere effettuata da tecnici forestali abilitati: in tal caso il soggetto gestore ne prende atto nel corso della compilazione del verbale;
 - d) sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e su altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea. Sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 garantire il pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
 - e) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive

- autoctone per un larghezza di almeno 5 metri nell'intorno di fossi con presenza costante di acqua, canali, rii, corsi e specchi d'acqua;
- f) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Tali misure di sicurezza consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
 - g) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agrituristiche venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere;
 - h) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;
 - i) di comunicazione, qualora richiesto dal soggetto gestore, dell'elenco dei fitofarmaci, delle relative quantità utilizzate e dei periodi d'impiego nel corso dell'anno da parte del titolare, azienda o società che conduce fondi agricoli, vivai/ giardini e impianti sportivi;
 - j) nei nuovi impianti d'illuminazione, al fine della riduzione dell'impatto dell'inquinamento luminoso sugli ecosistemi si applicano i seguenti obblighi:
 - 1) nei nuovi impianti utilizzare sorgenti luminose a bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV o filtrata in modo da ottenere analogo risultato;
 - 2) nei nuovi impianti gli apparecchi di illuminazione devono avere, nella posizione di installazione, una intensità luminosa compresa tra 0,00 e 0,49 cd/klm ad angoli gamma maggiori o uguali a 90° (ossia sopra il piano dell'orizzonte) di flusso luminoso totale emesso;
 - 3) nei nuovi impianti la luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare e gli illuminamenti non devono superare i limiti minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza;
 - k) per i corsi d'acqua ad uso irriguo e/o idroelettrico, che non rientrano nell'obbligo del DMV (deflusso minimo vitale), rilasciare un quantitativo d'acqua sufficiente ad impedirne l'asciutta totale dell'alveo, in ogni periodo dell'anno, con la sola deroga per interventi d'emergenza o per manutenzioni da effettuarsi nel periodo invernale, per una durata inferiore ai 40 giorni, ad opera di Enti Territoriali, Consorzi Irrigui o privati.

Art. 5

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Nel sito IT1110014 STURA DI LANZO sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
 - b) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
 - c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
 - d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti

- pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio della Rete Natura 2000;
- e) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
 - f) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
 - g) i sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica e l'impiego di cultivar autoctone;
 - h) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario;
 - i) adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
 - j) redazione di Piani Pastoralis Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
 - k) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
 - l) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
 - m) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
 - n) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
 - o) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
 - p) in fase di revisione dei piani faunistici venatori provinciali, ricollocare le zone di addestramento cani al di fuori dei siti della Rete Natura 2000;
 - q) predisporre piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
 - r) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia della Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza;
 - s) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
 - t) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
 - u) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
 - v) porre in essere, per il soggetto gestore, tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;

- w) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
 - x) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici.
2. Nel sito Stura di Lanzo sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore e fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
 - b) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato B o altre di riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato C, finalizzati al controllo/eradicazione.
 - c) la riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale attraverso:
 - 1) adozione di sensori di presenza che consentano l'accensione degli impianti di illuminazione solo nei momenti di reale utilizzo da parte degli utenti dell'illuminazione;
 - 2) adozione di sistemi di dimmerizzazione e temporizzazione degli impianti;
 - 3) adozione di sistemi di segnalazione passiva alternativi all'illuminazione quali catarifrangenti, cat-eyes, bande rumorose a bordo strada, ecc.

Art. 6

(Monitoraggio e piani d'azione)

2. Il soggetto gestore del sito IT1110014 STURA DI LANZO si organizza, secondo gli indirizzi di cui all'art.6 comma 1 delle Misure di conservazione regionali per raccogliere periodicamente i dati necessari e a trasmetterli alla Regione Piemonte per lo svolgimento delle azioni ad essi connesse.

TITOLO III
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE
TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO
IT1110014 STURA DI LANZO

Art. 7

(Ambito di applicazione)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o gli habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il sito della Rete Natura 2000 IT1110014 STURA DI LANZO, così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del sito della Rete Natura 2000 IT1110014 STURA DI LANZO di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I e II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.
4. Il proponente di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere può chiedere preventivamente la verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza al soggetto gestore, mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie a verificare il possibile impatto sullo stato di conservazione di habitat e specie tutelati., anche mediante la compilazione di una scheda guida.

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 8

(Disposizioni generali)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT 1110014 "Stura di Lanzo", fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Il Piano Forestale Aziendale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 1 e 2, è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.
3. Gli interventi selvicolturali conformi alle presenti misure di conservazione sono effettuabili senza valutazione d'incidenza.

Art. 9
(Divieti)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110014 STURA DI LANZO in presenza di ambienti forestali, è vietato:

- a) effettuare il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpate;
- b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;
- c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
- d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
- e) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
- f) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.);
- g) effettuare impianti di arboricoltura da legno con specie alloctone, ad esclusione delle colture legnose a ciclo breve purchè a distanza superiore a 30 m dal margine del bosco;
- h) effettuare impianti con pioppi clonali a meno di 30 m dal margine del bosco;
- i) effettuare tagli di rinnovazione in presenza di specie esotiche invasive, senza effettuare concomitanti azioni di controllo selettivo sulle stesse;
- j) il sorvolo di garzaie a bassa quota (meno di 500 metri), o di altre aree sensibili per la fauna (individuate ed aggiornate a cura del soggetto gestore) con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio. Il sorvolo con i droni è subordinato all'assenso del soggetto gestore.

Art. 10
(Obblighi)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110014 STURA DI LANZO, in presenza di ambienti forestali si applicano i seguenti obblighi, integrati dalle misure specifiche per habitat e gruppi di habitat, prevalenti qualora più restrittive:

- a) tutti gli interventi selvicolturali, compreso il taglio di singoli alberi in bosco, anche morti, devono essere comunicati preventivamente al soggetto gestore del sito, affinché venga espresso il parere obbligatorio. Il gestore, mediante apposito sopralluogo, verifica la conformità del taglio alla normativa forestale regionale vigente (Regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R e s.m.i.) e alle presenti misure di conservazione, redigendo apposito verbale. Il verbale sarà da allegare a cura del richiedente, in caso di intervento selvicolturale, alla dovuta comunicazione semplice e/o al progetto d'intervento da inviare al soggetto regionale competente in materia di tagli boschivi;
- b) indipendentemente dalla forma di governo e di trattamento e dalle modalità di contrassegnatura dei tagli previste dal regolamento forestale, tutti gli interventi selvicolturali, compresi il taglio di singoli alberi in bosco, anche morti, ricadenti o meno nella procedura della comunicazione semplice (ai sensi del vigente regolamento forestale regionale), sono soggetti alla contrassegnatura delle piante d'altofusto di specie autoctone da abbattere, a partire da un diametro pari a 30 cm misurato a 1,3 m di altezza. La contrassegnatura può essere effettuata da tecnici forestali abilitati, ovvero dal soggetto gestore, tramite tecnici abilitati da esso incaricati, nel corso del sopralluogo

- obbligatorio;
- c) i cedui a regime di querceti di rovere e le cerrete sono gestiti a governo misto o convertiti in fustaia;
 - d) i cedui costituenti habitat di interesse comunitario da convertire o in conversione a fustaia sono censiti a cura del soggetto gestore;
 - e) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari ed il rilascio minimo di copertura è il 25%;
 - f) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
 - g) nei robinieti e nei boschi a governo misto a prevalenza di robinia l'estensione massima delle tagliate è di 1 ettaro;
 - h) nei robinieti deve essere lasciata una copertura dopo il taglio almeno pari al 30%, le matricine o riserve devono essere scelte prioritariamente tra le altre specie autoctone, ove necessario integrate con robinia, sempre a gruppi; è ammesso il diradamento sulle ceppaie delle specie autoctone presenti nel robinieto; nei boschi a governo misto deve essere rilasciata una copertura dopo il taglio pari almeno al 50%, costituita da soggetti di specie autoctone stabili (e da robinia ad integrazione di questi qualora insufficienti) e ricercando la maggiore differenziazione possibile di stadi di sviluppo;
 - i) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 1000 metri quadri;
 - j) le fustaie disetanee, sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore all'incremento periodico riferito al periodo di curazione e, comunque, al 20 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
 - k) ai fini dell'applicazione dei punti precedenti, le superfici da sottoporre a intervento selvicolturale si considerano accorpate anche se sono: interrotte da altre superfici non boscate di ampiezza inferiore ai 100 metri o da aree con rinnovazione o ricacci forestali di altezza inferiore a 3 metri o sottoposte a interventi selvicolturali negli ultimi tre anni. Le superfici sono misurate al lordo di eventuali aree incluse diverse dal bosco inferiori a 2000 metri quadrati;
 - l) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto i robinieti e castagneti;
 - m) riconvertire a bosco i pioppeti non soggetti a cure colturali da almeno 10 anni;
 - n) in tutti gli interventi selvicolturali è d'obbligo valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (Tab. 3);
 - o) nelle aree di pertinenza dei corpi idrici la vegetazione naturale deve essere lasciata a libera evoluzione, fatti salvi specifici progetti di mantenimento o ricostituzione di ambienti di interesse conservazionistico o habitat di specie di interesse comunitario; all'interno dell'alveo inciso è ammesso il taglio selettivo della vegetazione forestale che possa costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o che sia manifestamente esposta alla fluitazione in caso di piena, con l'obiettivo di mantenere le associazioni vegetali con massima flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente. Gli interventi sono programmati operando per tratte di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. Al di fuori dell'alveo inciso (rete idrografica minore), nella zona compresa entro una distanza di 10 metri dal ciglio di sponda, sono consentiti il taglio selettivo con il mantenimento di almeno il 50% di copertura residua, rilasciando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche ed il taglio delle piante inclinate o comunque instabili che possano interessare l'alveo con la loro caduta. Nessun intervento deve essere effettuato nelle stazioni con accertata presenza di *Letentheron zenandreae* e *Austropotamobius papilles* per una fascia di ampiezza di 10 m dalla sponda e in presenza dell'habitat di cui al capo IV. Nel caso di dimostrata necessità connessa a gravi motivi di sicurezza idraulica i popolamenti di latifoglie possono essere gestiti a ceduo senza matricine con turni minimi anche inferiori a quelli previsti dalle norme selvicolturali vigenti. Per i corpi idrici con larghezza dell'alveo inciso maggiore di 10

metri, i tagli praticati sulle sponde opposte sono eseguiti in modo che le aree trattate siano antistanti alle aree non trattate;

- p) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 31 marzo al 15 giugno; nel caso delle garzaie il periodo è anticipato al 1° febbraio, nell'intorno di 500 metri dall'area occupata dai nidi, in tale periodo, operazioni selvicolturali possono essere effettuate solo previa procedura di valutazione di incidenza;
- q) nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'allegato B secondo quanto indicato all'art.4 c.1 lettera h), ad esclusione della robinia; per le modalità operative per effettuare azioni di controllo delle specie esotiche invasive si rimanda all'art. 4, comma 1, lettera h);
- r) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi il taglio a scelta colturale, i tagli intercalari di qualsiasi superficie e gli altri interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione.

2. Per ogni intervento selvicolturale, indipendentemente dalla superficie interessata, dovranno essere applicate le seguenti modalità:

- a) è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito, se presente e fatta salva la pubblica incolumità, almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento (o su frazione inferiore di 2500 metri quadrati) appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna; gli alberi vivi rilasciati per tale scopo sono conteggiati tra quelli da mantenere nelle diverse forme di governo e trattamento previste dalla norme forestali vigenti;
- b) è mantenuta una quantità di alberi morti (preferibilmente in piedi, fatta salva la pubblica incolumità, o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 metri quadrati (o su frazione inferiore di 2500 metri quadrati). Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna;
- c) sono rilasciati solo se ospitano nidificazioni o rifugi per specie di interesse conservazionistico alberi appartenenti a specie non autoctone, vivi o morti;
- d) è rilasciato almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera, ove presente;
- e) sono fatti salvi dalle prescrizioni dei punti a), b), c) e d) gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3.;
- f) sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB;
- g) in tutti gli interventi selvicolturali sono rilasciate tutte le piante di specie autoctone sporadiche qualora siano presenti in numero complessivamente inferiore a 50 ad ettaro. All'interno di gruppi di specie sporadiche sono ammessi interventi selettivi allo scopo di favorire i soggetti migliori;
- h) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
- i) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali (diametro inferiore a 10 cm), sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- j) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- k) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;

- l) gli interventi in bosco diversi dall'abbattimento quali potature, spalcatore ecc. sono ammessi nel rispetto del regolamento forestale regionale vigente.

3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nel sito della Rete Natura 2000 IT1110014 STURA DI LANZO, in presenza di ambienti forestali, è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009; l'abbattimento o lo sgombero di piante
- c) morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente;
- d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali e dei castagneti da frutto in altra destinazione o qualità di coltura;
- e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
- f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;
- g) l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate superiore al metro.

Art. 11

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione
- b) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari, ovvero rinfoltimenti nei boschi degradati con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
- c) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
- d) rilascio all'evoluzione naturale di aree limitrofe al bosco e creazione di fasce tampone tra bosco e spazi aperti (coltivazioni, impianti di arboricoltura, aree ad uso sportivo, ecc.) per favorire la formazione di un mantello protettivo del soprassuolo forestale e con funzione di ecotono;
- e) il controllo delle specie esotiche invasive, da contrastare attivamente durante tutti gli interventi selvicolturali; nelle aree con presenza consolidata di tali specie la gestione deve essere espressamente rivolta ad evitarne l'ulteriore diffusione;
- f) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali aventi estensione non inferiore a 100 ettari accorpati, con superficie unitaria inferiore a 2000 mq ed estensione complessiva non superiore al 10% della superficie boscata;

- g) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.

Art. 12

(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;
- d) castagni con nidi di picchio. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
- g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
- h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.

2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
- c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;

- d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
- e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Castanea*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

Art. 13

(Norme per i Quercu-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) e per i boschi misti della pianura alluvionale (91F0))

1. È vietato:

- a) effettuare prelievi di singoli alberi non collegati alla gestione generale del popolamento e al di fuori del periodo di curazione o del turno, tranne nel caso in cui essi possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
- b) in ciascun intervento selvicolturale, indipendentemente dalla superficie interessata, prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui alla Tab. 3 qualora siano presenti meno di 5 soggetti portaseme di querce e 5 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro; qualora presenti in numero superiore a 5 per area di intervento, è ammesso il prelievo di soggetti portaseme di querce e specie sporadiche condizionato al rilascio in proporzione 1:5 (per ciascuna pianta che può essere abbattuta 4 devono essere rilasciate).

2. È obbligatorio:

- a) la conversione dei cedui semplici o matricinati in governo misto (ceduo composto) o in fustaia disetanea;
- b) convertire il governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore ai 30 anni;
- c) l'avviamento a fustaia va fatto con il criterio dei prelievi selettivi su tutti i soggetti, a scelta per lo strato dominante, di diradamento nei gruppi di perticaia o giovane fustaia di latifoglie autoctone e di selezione dei polloni dello strato a ceduo;
- d) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
- e) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri;
- f) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
- g) in presenza di esemplari di rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione, anche a scapito delle specie costruttrici del quercu-carpineti;
- h) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 50 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stazionali. Se la moria interessa una superficie superiore ai 5 ettari, qualsiasi intervento è subordinato a uno specifico progetto approvato dal Soggetto Gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato b, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
- b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
- c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o

attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;

- d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.

Art. 14

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0))*

1. E' vietato:

- a) impiegare fitofarmaci all'interno dell'habitat e per una fascia di almeno 50 m nell'intorno dell'habitat; l'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in vicinanza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente;
- b) creare nuova viabilità o vie di esbosco temporanee che richiedano movimenti di terra;
- c) transitare con qualsiasi mezzo e durante tutto l'anno nei popolamenti impaludati;
- d) transitare e pascolare con ungulati domestici;
- e) intervenire su più di 1/3 dell'habitat all'interno del sito nello stesso anno;
- f) qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli finalizzati a migliorare o mantenere l'habitat in uno stato di conservazione soddisfacente, assicurando la presenza delle diverse fasi di sviluppo dell'habitat tramite popolamenti disetanei e rinnovazione naturale ove possibile. A tal fine, detti interventi devono eseguirsi nello scrupoloso rispetto degli obblighi seguenti.

2. E' obbligatorio:

- a) mantenere il popolamento ad una evoluzione monitorata o libera, con eventuali interventi di gestione attiva ove la dinamica stazionale o silvigenetica siano sfavorevoli alla sua conservazione, volti a mantenere le diverse fasi di sviluppo dell'habitat caratterizzate da popolamenti vitali e disetanei per gruppi anche grandi, con rinnovazione, gamica, agamica o mista in relazione allo stadio evolutivo ed ai condizionamenti stazionali, o per imperative esigenze di protezione idraulica;
- b) applicare le seguenti specifiche per tipo forestale:
 - 1) saliceto arbustivo ripario: evoluzione libera secondo la dinamica fluviale;
 - 2) saliceto di salice bianco: evoluzione monitorata, con gestione attiva per evitarne la senescenza e il crollo su aree estese; per popolamenti di età inferiore ai 10 anni e privi di piante esotiche invasive in grado di pregiudicare la rinnovazione del popolamento, è ammessa la ceduzione su superfici non superiori a 3000 metri quadrati, o fasce lineari fino a 500 m, col rilascio del 25 per cento di copertura e con turno minimo di 5 anni e massimo di 10 anni; in caso di collasso, morte di popolamenti invecchiati o di mancato ricaccio, rinnovazione artificiale inserendo talee; in caso di senescenza generalizzata, si effettua l'apertura di buche di superficie fino a 2000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, con mantenimento delle altre specie presenti e di eventuali esemplari stabili e vitali di salice. Qualora non si affermi la rinnovazione naturale è obbligatoria la rinnovazione artificiale con salice o altre specie idonee. In caso di dinamica fluviale sfavorevole al saliceto ed in carenza di portaseme locali, inserimento di altre specie caratteristiche dell'habitat con priorità per quelle più idonee alle condizioni e dinamiche stazionali anche in successione, fermo restando quanto previsto all'art. 3;
 - 3) pioppeti di pioppo bianco e/o nero: evoluzione monitorata e ove necessario governo a fustaia con tagli a scelta colturali per piccoli gruppi, sfruttando anche la

facoltà pollonifera radicale del pioppo bianco, su superfici fino a 1000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, col mantenimento delle altre specie autoctone presenti e di eventuali esemplari stabili isolati di pioppo. Il periodo di curazione è compreso tra 5 e 10 anni; in caso di dinamica fluviale sfavorevole al pioppeto ed in carenza di portaseme locali, inserimento di altre specie caratteristiche dell'habitat con priorità per quelle più idonee alle condizioni e dinamiche stagionali anche in successione, fermo restando quanto previsto all'art. 3;

- 4) alneti di ontano nero: evoluzione monitorata; al fine evitare la senescenza generalizzata e per mantenere l'habitat è possibile il governo misto per gruppi di rinnovazione/rigenerazione ad età variabile fra 30-40 anni, con matricine-riserve rade, creando aperture pari al doppio dell'altezza media delle piante; conservazione dei portaseme isolati stabili o a piccoli gruppi diradati al loro interno, anche misti con altre latifoglie mesofile (olmi, frassino, pado, ecc.); per imperative esigenze di tutela idraulica possibile ceduzione dei popolamenti in alveo attivo senza rilascio di matricine/riserve, operando su superfici fino a 5.000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, con mantenimento dei portaseme, anche misti con altre latifoglie caratteristiche delle stazioni, sulla base di progetti previsti definiti o approvati dall'Ente gestore;
 - 5) alneti misti di ontano bianco e ontano nero: tassativa conservazione anche attiva della specie minoritaria ospitata;
- c) in caso di moria del popolamento, rilascio di almeno il 20% della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi in caso di fluitazione, e messa a dimora di 5 piantine/talee per ciascun soggetto morto asportato;
 - d) in presenza di garzaie, gestione specifica orientata al monitoraggio ed eventuali interventi al fine di garantire un habitat idoneo alla nidificazione delle diverse specie di Ardeidi, nel rispetto delle misure di conservazione generali;
 - e) in caso di necessità d'intervento con esbosco in suoli non portanti, è prescritto l'utilizzo di verricello o, dove possibile, il rilascio del legno in bosco;
 - f) per le formazioni lineari o a gruppi non costituenti bosco ai fini normativi (L.r. 4/09), incluse le capitozze, è possibile il governo a ceduo o fustaia consuetudinario, con divieto di estirpo e obbligo di rinfoltimento dei tratti lacunosi o dopo il taglio di soggetti d'alto fusto maturi;
 - g) in caso di intervento in formazioni lineari con una o più delle specie caratteristiche dell'habitat d'interesse, effettuare una gestione idonea a conservarne la qualità e la specificità, con rinfoltimento dei tratti lacunosi o dei soggetti deperiti.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne con impianti di provenienza regionale certificata;
 - b) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
 - c) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
 - d) contrastare attivamente le specie esotiche invasive o naturalizzate, legnose e non, anche con impiego di prodotti chimici a bassa persistenza e rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

- e) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- f) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica;
- g) realizzazione di nuove formazioni lineari con una o più delle specie caratteristiche dell'habitat d'interesse e loro gestione idonea a conservarne la qualità e la specificità.

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 15

(Divieti)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110014 STURA DI LANZO in presenza di ambienti aperti, è vietato:

- a) imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi se previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;
- b) decollo, atterraggio, sbarco di persone e sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con aeromobili a motore per finalità turistico-sportive, salvo specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore condizionata all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
- d) irrigare e fertilizzare le praterie magre; sono fatte salve le normali restituzioni degli animali al pascolo;
- e) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo -in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme- adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti del soggetto gestore o dal medesimo approvati.

Art. 16

(Obblighi)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110014 STURA DI LANZO in presenza di ambienti aperti si applicano i seguenti obblighi:

- a) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone di provenienza genetica locale e certificata, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto ambientale, oppure fiorume reperito in loco;
- b) per il recupero e il miglioramento delle cotiche pabulari effettuare decespugliamenti o sfalci ripetuti per l'eliminazione delle specie nitrofile;
- c) impiegare il corretto carico zootecnico ed i turni di pascolo idonei a conservare in modo soddisfacente i terreni a pascolo;

- d) rimozione dei cavi sospesi e dei relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- e) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione.

Art. 17

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) il mantenimento e il recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali; in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
 - b) le pratiche pastorali tradizionali, evitando l'instaurarsi di situazioni di carico di bestiame eccessivo;
 - c) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, maceratoi, muretti a secco, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate, boschetti, etc.;
 - d) per i terreni a pascolo, la redazione o approvazione da parte del soggetto gestore di piani pastorali che prevedano la gestione ordinaria di cotiche e strutture idonea a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli ambienti pascolivi, prevedendo carichi e composizione delle mandrie o greggi, epoche e tecniche di pascolamento, irrigazione, etc.

Art. 18

(Prescrizioni e buone pratiche per le praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210))

1. E' vietato:
 - a) effettuare irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni animali al pascolo;
 - b) effettuare più di due sfalci o pascolamenti annuali complessivi.
2. E' obbligatorio:
 - a) effettuare il pascolamento dopo la fioritura, in particolare delle specie di interesse conservazionistico;
 - b) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo;
 - c) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.
3. Sono buone pratiche da incentivare:
 - a) privilegiare il pascolo continuato con bassi carichi rispetto all'adozione di carichi istantanei più elevati su almeno 1/3 della superficie;
 - b) falciatura successiva al pascolamento ritardata dopo la fruttificazione delle specie di interesse conservazionistico;
 - c) in assenza di utilizzazione, effettuare un taglio successivo alla fioritura e, in presenza di specie di elevato interesse conservazionistico, dopo la fruttificazione delle stesse, attuando una sospensione per 1 anno degli interventi a rotazione ogni 3-4 anni e percorrendo le porzioni di cotica più magre ad anni alterni;
 - d) contenere lo sviluppo della robinia attraverso ceduzioni annuali e attuare interventi di eradicazione della *Buddleja davidii*.

Art. 19

(Prescrizioni e buone pratiche per le praterie umide di bordo ad alte erbe (6430))

1. E' vietato:
 - a) effettuare interventi sulla vegetazione; sono fatti salvi eventuali programmi di gestione attiva volti alla conservazione dell'habitat.
2. E' obbligatorio:
 - a) in presenza di specie erbacee e legnose esotiche invasive effettuare interventi volti al loro contenimento.
3. Buone pratiche:
 - a) mantenere o ricreare gli stadi evolutivi intermedi tra praterie e formazioni forestali in mosaico equilibrato a livello di sito.

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 20

(Divieti)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110014 STURA DI LANZO in presenza di ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere, è fatto divieto di:
 - a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore; sono esclusi gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - b) nuove captazioni idriche in acque lentiche (paludi e zone umide), permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi; sono fatti salvi i prelievi ad uso potabile e quelli compatibili per l'abbeverata del bestiame monticante, sottoposti a valutazione d'incidenza; in caso di rinnovo di autorizzazioni esistenti deve essere verificato il rispetto delle condizioni previste all'art. 3, comma 1;
 - c) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica, galleggiante e sommersa, e della vegetazione ripariale entro una fascia di 10 metri dalla sponda, salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore; gli interventi autorizzati devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1° marzo al 31 luglio);
 - d) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide; è comunque vietata l'immissione diretta ed indiretta di sostanze che causino eutrofizzazione delle acque;
 - e) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore, che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
 - f) sorvolo a meno di 500 metri dal suolo in presenza di zone umide e di laghi, in relazione al disturbo della fauna, con mezzi a motore; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, antincendio; per altre necessità, tra cui l'utilizzo dei droni, le aree ammesse al sorvolo dovranno essere sottoposte all'assenso del soggetto gestore;
 - g) navigazione a remi nei canneti durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio);
 - h) navigazione a motore;
 - i) accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre e la realizzazione di

- nuovi percorsi lungo le sponde;
- j) l'uso di proiettili di piombo o altri materiali tossici per armi a munizione spezzata;
 - k) l'introduzione, reintroduzione o ripopolamento di qualsiasi specie di idrofauna (ittiofauna, crostacei, molluschi etc.), se non nell'ambito di progetti di conservazione delle specie autoctone.

Art. 21

(Obblighi)

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2, nel sito della Rete Natura 2000 IT1110014 STURA DI LANZO in presenza di ambienti di acque ferme, paludi e torbiere è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) rinnovi di concessione per prelievi idrici permanenti nei laghi;
- b) nuove captazioni idriche ad uso potabile nei laghi;
- c) rinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee;
- d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
- e) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici.

Art. 22

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività, per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) la regolamentazione e razionalizzazione dei percorsi lungo le sponde, eliminando, deviando o realizzando passerelle sopraelevate per quelli non compatibili con le finalità di conservazione del sito;
- b) la creazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
- c) la riduzione dell'utilizzo fertilizzanti nelle colture insistenti sui bacini lacustri, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- d) l'impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative non chimiche all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- e) l'eliminazione o la riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
- f) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
- g) il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti l'area umida;
- h) previo assenso del soggetto gestore, la gestione periodica degli ambiti di canneto che determinano rischi di interrimento delle zone umide, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- i) gli interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide, della vegetazione di ripa, dei canneti e delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo;
- j) la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
- k) il controllo/eliminazione delle specie vegetali esotiche ed il controllo della copertura arborea di sponda atto a limitare le interferenze con la vegetazione annuale;

- l) la creazione di zone umide in ambienti agricoli, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e fauna selvatiche e di ampliare biotopi relitti;
 - m) interventi per favorire la riproduzione delle specie ittiche autoctone;
 - n) evitare le colture agricole idroesigenti e quelle che prevedono utilizzo di fertilizzanti in grado di percolare;
 - o) l'adozione di accorgimenti tecnici per motori e imbarcazioni volti a ridurre l'impatto acustico, il rilascio di sostanze inquinanti e impiego di scafi in grado di generare limitata ondosità ;
 - p) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
 - q) censimento dei prelievi idrici, degli scarichi urbani, degli scarichi delle attività produttive e la relativa valutazione della compatibilità con le esigenze di conservazione del sito.
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) il controllo demografico puntuale della nutria (*Myocastor coypus*), soprattutto in zone ricche di habitat acquatici di interesse comunitario o di altra vegetazione acquatica idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
 - b) gli interventi per ridurre la densità di ittiofauna e altra fauna acquatica alloctona.

Art. 23

(Norme per ambienti con vegetazione annuale anfibia dei margini di acque ferme (3130))

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle aree di presenza di tale habitat, inclusi pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale;
- d) la realizzazione di piani di manutenzione periodica che prevedano: sfalcio dei canneti, contrasto e eradicazione della vegetazione alloctona invasiva presente sulle sponde (es. *Solidago gigantea*, *Bidens frondosa*), contrasto e eradicazione idrofauna alloctona (es. *Procambarus clarkii*);
- e) creare *in situ* o *ex situ* riserve di germoplasma (semi, rizomi, spore, o altre tipologie di materiale di propagazione vivente) di flora anfibia annuale a priorità di conservazione tipica dei fanghi ai fini di permettere rinfoltimenti di popolazioni naturali anche finalizzati al controllo idrofauna o idroflora alloctone invasive; le azioni di conservazione *in situ*, *ex situ*, e quindi le operazioni di rinfoltimento, reimmissione di specie a priorità di conservazione deve essere previsto attivando specifici piani d'azione a cura di enti e personale scientificamente e tecnicamente qualificati.

CAPO IV – Ambienti delle acque correnti

Art. 24

(Divieti)

1. Nel sito Stura di Lanzo negli ambienti delle acque correnti è fatto divieto di:
 - a) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
 - b) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera b) relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
 - c) condurre colture che prevedano la lavorazione del suolo nelle aree del demanio idrico fluviale, pertinenze idrauliche e altre proprietà demaniali;
 - d) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea durante il periodo riproduttivo (1 marzo-31 luglio) e, nell'arco dello stesso anno, su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi; fanno eccezione le sommità arginali dove lo sfalcio si rende necessario per garantire l'attività di sorveglianza idraulica e le scarpate arginali interne per esigenze di pronto intervento;
 - e) accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto (sterne, occhione, etc.) in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate, eventualmente anche cartograficamente, dai soggetti gestori in relazione alla localizzazione dei siti riproduttivi;
 - f) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo al di fuori dei centri abitati, fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - g) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite;
 - h) reintrodurre o ripopolare qualsiasi specie di idrofauna (ittiofauna, crostacei, molluschi etc.), se non nell'ambito di progetti di conservazione delle specie autoctone;
 - i) navigazione a motore.

Art. 25

(Obblighi)

1. Nel sito Stura di Lanzo negli ambienti delle acque correnti si applicano i seguenti obblighi:
 - a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;
 - b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 26, comma

1, lettera b) ed il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle;

- c) effettuare taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione erbacea-arbustiva di sponda con opportuna alternanza spazio-temporale: su ciascuna sponda il taglio può essere effettuato a tratte di 100 m di lunghezza alternate a tratte non trattate di pari lunghezza; su sponde opposte il trattamento deve essere alternato; il ritorno sulla stessa tratta non può avvenire prima di due anni, vale a dire che la vegetazione deve essere lasciata crescere liberamente su entrambe le sponde almeno ad anni alterni; la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, intesi come le zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", si effettua secondo quanto segue:

1) all'interno dell'alveo inciso:

- a. il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
- b. la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;

2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:

- a. il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
- b. il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo;

3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità al Capo I del Titolo III delle presenti misure di conservazione;

4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. I tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;

5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna dal 1° aprile al 15 giugno; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;

6) in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità.

2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nei siti della Rete Natura 2000 negli ambienti delle acque correnti è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;
- b) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per la messa in sicurezza della navigazione o per motivi idraulici;
- c) nuovi prelievi idrici, rinnovi di concessioni già esistenti e attività che comportino la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 7 lettera f);
- d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi.

Art. 26

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
- b) interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d'acqua;
- c) all'interno delle golene, sostituzione di seminativi e piantagioni di pioppo con zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati stabili, boschi ripari;
- d) mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;
- e) gestione periodica degli ambiti di canneto nelle aree perfluviali soggette a interrimento (lanche, etc.), da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso: tali interventi devono essere eseguiti previo assenso del soggetto gestore;
- f) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua;
- g) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perfluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua;
- h) razionalizzazione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
- i) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;
- j) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
- k) creazione di fasce tampone di prato stabile o arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua;
- l) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
- m) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
- n) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B;
- o) nel periodo invernale favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato portato depositato sul greto dei fiumi, su precisa indicazione del soggetto gestore;
- p) regolamentare l'accesso, durante il periodo di nidificazione, agli alvei fluviali, riservandone almeno il 20% in corrispondenza di siti di nidificazione di uccelli coloniali di greto (sterne etc.) e occhione.

2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) puntuale controllo demografico della nutria (*Myocastor coypus*), in particolare in zone ricche di vegetazione acquatica costituenti habitat di interesse comunitario o idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
- b) piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi.

Art. 27

(Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3220, 3240, 3270))

1. Divieti:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sui greti e guada con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifica assenso disposto dal soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto al comma a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

2. Obblighi:

- a) mantenimento dei tratti fluviali e perifluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture.

3. Buone pratiche:

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) gestione dal demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perifluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
- c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

Art. 28

(Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))

1. Divieti:

- a) eliminazione dei filari e della vegetazione forestale prossimi o limitrofi ai corpi idrici;
- b) alterazione del regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;
- c) dragaggi ed eliminazione della cenosi acquatica per tratti consecutivi superiori ai 20 metri;
- d) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondale;
- e) intubare, artificializzare le sponde e i fondali naturali e seminaturali con calcestruzzo o altri materiali impermeabilizzanti, in assenza di valutazione d'incidenza.

2. Obblighi:

- a) mantenimento attraverso periodiche azioni di sfalcio della vegetazione ripariale e

acquatica, da effettuarsi nel periodo invernale con opportune tecniche che assicurino il mantenimento dell'habitat, in base alle previsioni del Piano di Gestione o di progetti approvati dal soggetto gestore;

- b) taglio periodico della vegetazione spondale di sviluppo lineare superiore a 100 metri alternata sulle due sponde, riservando almeno un quarto della copertura ombreggiante; secondo le modalità dell'art. 25 comma c);
 - c) mantenimento di flusso idrico permanente;
 - d) realizzazione e mantenimento di fasce tampone vegetate tra ambienti agricoli e corsi d'acqua, per un'estensione di almeno 10 m dall'intorno dell'habitat.
3. Buone pratiche:
- a) sostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento, previa valutazione del soggetto gestore;
 - b) dragaggio del lume centrale dei corsi d'acqua sprovvisti o impoveriti di vegetazione acquatica caratteristica, evitando il contemporaneo intervento sulle sponde per favorire una rinaturalizzazione della vegetazione, da mantenere con sfalci;
 - c) in caso di eutrofizzazione e conseguente aumento della biomassa riparia e acquatica sono da incentivare periodici sfalci della vegetazione ripariale e acquatica, previo assenso del soggetto gestore.

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 29

(Divieti)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110014 STURA DI LANZO in presenza di ambienti agricoli è fatto divieto di:

- a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm, in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore;
- b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione;
- c) fra giugno e agosto, nel raggio di almeno 5 km intorno alle colonie riproduttive di chiroterteri segnalate dal soggetto gestore, sono vietati i trattamenti antiparassitari del bestiame con farmaci del gruppo delle avermectine (ivermectina, abamectina, eprinomectina, doramectina).

Art. 30

(Obblighi)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1110014 STURA DI LANZO in presenza di ambienti agricoli si applicano i seguenti obblighi:

- a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
- b) in aree occupate da garzaie e nell'intorno di 500 m dai nidi, il taglio degli impianti di pioppicoltura specializzata è ammesso dal 1 agosto al 31 gennaio, fermo restando l'obbligo della valutazione d'incidenza come previsto dall'Art. 8;
- c) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d'acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi fermo restando l'obbligo dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- d) ai fini del controllo della vegetazione lungo i canali è obbligatorio l'uso di tecniche che

non prevedano il pirodiserbo o la distribuzione di diserbanti, sono fatti salvi l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato B, nell'ambito di specifici piani previo assenso del soggetto gestore;

- e) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

Art. 31

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche", favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
- b) effettuare il controllo della vegetazione lungo i fossati, la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi senza utilizzare diserbanti o il pirodiserbo; sono fatti salvi l'impiego dei formulati previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato B, nell'ambito di specifici piani, previo assenso del soggetto gestore;
- c) nei trattamenti antiparassitari del bestiame minimizzare il rischio di effetti negativi sull'entomofauna coprofagi, conseguentemente sui predatori entomofagi (chiroteri, uccelli) mediante:
 - 1. utilizzo di farmaci alternativi a quelli del gruppo delle avermectine (ivermectina, abamectina, eprinomectina, doramectina) basati su principi attivi a minor tossicità, quali ad esempio: moxidectina, fenbendazolo, oxfendazolo, levamisolo, morantel;
 - 2. esclusione dell'uso dei boli intraruminali a lento rilascio di avermectine;
 - 3. in caso d'impiego di avermectine, trattamento in periodo autunnale o stabulazione dei capi trattati (indicativamente per un mese) e lo stoccaggio delle feci il tempo necessario affinché perdano di tossicità;
 - 4. in caso d'impiego di avermectine, trattamento scaglionato del bestiame di una stessa area (in modo che sia sempre presente al pascolo, se la stagione lo consente, bestiame non trattato).
- d) l'adozione di misure per la riduzione dei nitrati nelle acque superficiali, quali la creazione di sistemi e bacini di fitodepurazione delle acque;
- e) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
- f) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
- g) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;
- h) la creazione di una fascia gestita a prato, larga almeno 1 m, lungo i confini degli appezzamenti e dei fossi di scolo principali;
- i) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle

- due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
- j) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);
 - k) favorire la conversione di seminativi a mais verso prati stabili o cereali vernini e in generale favorire la conversione a colture a basso consumo idrico;
 - l) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
 - m) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio centrifuga;
 - n) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
 - o) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
 - p) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
 - q) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali;
 - r) nelle aree agricole ricreare, ove assenti, fasce ecotonali (mantello), di larghezza non inferiore a cinque metri, costituite da vegetazione autoctona erbacea ed arbustiva, nella connessione perimetrale tra le zone boscate e quelle prative;
 - s) preventiva ricognizione all'interno dell'appezzamento prima d'iniziare qualsiasi lavorazione agricola, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di avifauna, ungulati selvatici, lagomorfi, rettili, anfibi e favorirne l'allontanamento.

Art. 32

(Prescrizioni e buone pratiche per le praterie da sfalcio dal piano basale al montano (subalpino)(6510))

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo non tradizionali, concimazioni di sintesi o altre pratiche colturali che possano alterare la composizione floristica e causare la compromissione della cotica permanente.

2. Obblighi:

- a) effettuare lo sfalcio dopo la fioritura delle graminacee;
- b) effettuare concimazioni non superiori ai prelievi di foraggio, utilizzando solo concimi organici;
- c) calcolare i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, adottando tecniche di pascolo turnato per evitare sentieramenti e alterazioni delle caratteristiche della cotica.

3. Buone pratiche:

- a) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità sopra prescritte; redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) in caso di invasione di specie nitrofile effettuare lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico per eliminare eventuali specie invasive;
- d) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato con carico equilibrato in base all'offerta.

TITOLO IV
MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE
PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE PRESENTI ALL'INTERNO DEL
SITO IT1110014 STURA DI LANZO

CAPO I - Specie vegetali

Art.-33

(Misure di conservazione generali)

1. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di esse se non per finalità di studio comprovate e previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.

2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

Art.-20 34 *(numero ripetuto per mero errore materiale)*

*(Prescrizioni e buone pratiche nei siti con presenza di *Gladiolus imbricatus*)*

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni;
- b) pascolo;
- c) sfalcio;

2. Obblighi:

- a) ai fini di evitare incespugliamento è ammesso lo sfalcio (o il decespugliamento) da effettuarsi dopo la fruttificazione e maturazione delle capsule in periodo tardo estivo-autunnale;
- b) monitoraggio periodico delle stazioni.

CAPO II - Specie animali

Crostacei

Art. 21 34bis *(numero ripetuto per mero errore materiale)*

*(Presenza di *Austropotamobius pallipes*)*

1. Divieti:

- a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità e la portata dei corsi d'acqua abitati dalla specie;
- b) ceduzione a raso lungo le sponde a meno di 50 metri dai corsi d'acqua popolati dalla specie;

- c) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna, in tutti gli ambienti acquatici in cui la specie è segnalata, o in corsi d'acqua collegati, in quanto potenziali vettori della peste del gambero (Afanomicosi);
 - d) divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni dei generi *Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* e *Cherax*;
 - e) pesca nei corsi d'acqua in cui è presente la specie.
2. Obblighi:
- a) monitoraggio triennale delle specie da parte del soggetto gestore;
 - b) in caso di presenza accertata di gamberi alloctoni, redazione e messa in atto di un piano per la loro eradicazione o contenimento;
 - c) individuazione di eventuali scarichi inquinanti, loro bonifica o allacciamento alla rete fognaria;
 - d) controllo delle attività che causano intorbidamento e che alterano l'equilibrio termico e idraulico e minimizzare gli impatti da esse causati;
 - e) segnalazione dei casi di mortalità anomala della specie all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente.
3. Buone pratiche:
- a) creazione di fasce alberate lungo i corsi d'acqua in cui è presente la specie;
 - b) rinaturalizzazione dei canali irrigui e industriali.

Coleotteri

Art.-22 34 tris (*numero ripetuto per mero errore materiale*)
(*Presenza di Lucanus cervus*)

1. Divieti:
- a) abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi.
2. Obblighi:
- a) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperenti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco;
 - b) mantenimento in bosco di non meno di 10 querce ad ettaro tra quelle di maggiori dimensioni, marcati individualmente quali "alberi per la biodiversità" e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.
3. Buone pratiche:
- a) gestione forestale che permetta la presenza costante di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
 - b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
 - c) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

Lepidotteri

Art. 35
(*Presenza di Zeryn thia polyxena*)

1. Divieti:
- a) divieto di raccolta di individui della specie;
 - b) alterazione o riduzione areale degli ambienti in cui si sviluppano piante del genere *Aristolochia*.
2. Obblighi:
- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;

- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori;
- c) cartografia dei principali popolamenti di *Aristolochia* presenti nei sito in cui *Zerynthia polyxena* è segnalata.

3. Buone pratiche:

- a) interventi di mantenimento delle stazioni di *Aristolochia* impedendo l'eccessivo sviluppo della vegetazione arborea e di protezione dal danneggiamento degli ungulati;
- b) Incentivare una gestione agricola semi-estensiva che garantisca una diversificazione del paesaggio agrario (mantenere la presenza di zone prative e agricole interrotte da siepi, cespugli e alberi sparsi);
- c) programmare e monitorare la reale riduzione di immissioni di sostanze tossiche (erbicidi, pesticidi, concimi a base di fosfati e nitrati) e dell'inquinamento idrico.

Pesci

Art. 36

(Presenza di Lethenteron zanandreae, Cottus gobio, Gobio benacensis)

1. Divieti:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, previo l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) utilizzo delle risorgive per l'allevamento ittico o di idrofauna;
- c) alterazione meccanica di sponde e alvei al fine di evitare le trasformazioni del regime idrico naturale (es: regimazione corsi d'acqua, sistemazioni idrauliche non necessarie, cementificazioni, ecc. se non per motivate esigenze di sicurezza idraulica/idrogeologica di versante);
- d) effettuare nuove captazioni idriche.

2. Obblighi:

- a) laddove presente *Letentheron zanandreae* e *Gobio benacensis*, monitoraggio periodico delle stazioni (ogni 1-3 anni, in relazione alla vulnerabilità della stazione);
- b) individuazione di fasce di rispetto (fasce tampone) per ridurre l'incidenza delle colture agrarie circostanti;
- c) controllo delle attività che causano intorbidamento e che alterano l'equilibrio termico e idraulico e minimizzare gli impatti da esse causati.

3. Buone pratiche:

- a) rimboschimento delle fasce ripariali;
- b) manutenzione periodica delle risorgive;
- c) Individuazione di zone di tutela con divieto di pesca;
- d) riduzione delle barriere ecologiche fluviali su impianti esistenti (es. scale di risalita, by pass ecologici).

Art. 37

(Presenza di specie ittiche delle acque correnti - Salmo marmoratus, Barbus meridionalis, Barbus plebejus, Leuciscus souffia, Cobitis taenia, Cottus gobio, Gobio benacensis, Telestes muticellus)

1. Divieti:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di

- reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.
- b) effettuare nuove captazioni idriche;
 - c) lavori di manutenzione straordinaria che comportino asciutte di tratti di corpi d'acqua non preventivamente comunicati all'Ente gestore;
 - d) lavori in alveo nel periodo riproduttivo (novembre-febbraio) sia nelle aree di riproduzione che in quelle a monte.
2. Obblighi:
- a) verifica periodica del rispetto delle normative sulle captazioni idriche e sul rispetto del deflusso minimo vitale;
 - b) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici;
 - c) programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione spondale, con interventi annuali da realizzarsi alternativamente su una sola delle due sponde e per tratti alternati non superiori a 500 metri lineari;
 - d) valutazione dell'indice di funzionalità fluviale e pianificazione di interventi volti alla riqualificazione del corso d'acqua;
 - e) censimento degli scarichi industriali, urbani o zootecnici, e in loro presenza redigere un piano per la riduzione dell'apporto inquinante;
 - f) regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate e autosufficienti dal punto di vista trofico e riproduttivo;
 - g) recuperi ittici preventivi ai lavori di manutenzione che comportino asciutte di tratti di corpi d'acqua.
3. Buone pratiche:
- a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua canalizzati o con alvei e sponde artificializzati;
 - b) rifacimento di opere di sistemazione idraulica con predisposizione di "scale di risalita" e aree artificiali di "frega" a valle di dighe e altri sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua;
 - c) rimboschimento delle fasce ripariali;
 - d) individuazione di specifiche zone di tutela con divieto di pesca.

Anfibi

Art. 38

(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, Rana dalmatina, Rana temporaria, Rana lessonae, Bufo viridis)

1. Divieti:
- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni e altre raccolte d'acqua permanenti;
 - b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
 - c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica;
 - d) captazioni e interventi che possano portare nei siti la riduzione della disponibilità idrica.
2. Obblighi:
- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
 - b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
 - c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
 - d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Buone pratiche:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare;
- d) monitoraggio dell'apporto di azoto e di altri minerali per lo più derivanti dall'agricoltura intensiva.

Rettili

Art. 39

*(Presenza di *Natrix tessellata*)*

1. Valgono le misure di conservazione fornite al Titolo III, Capi III e IV relativi ai siti caratterizzati dalla presenza di acque ferme e di acque correnti.

2. Buone pratiche:

- a) mantenimento e, dove opportuno, ricreare piccole zone umide come pozze, fontane, sorgenti, fossati, stagni, torbiere e paludi;
- b) monitoraggio dell'apporto di azoto e di altri minerali per lo più derivanti dall'agricoltura intensiva;
- c) manutenzione muretti a secco, cumuli di pietre, elementi ecotonali per erpetofauna, micro mammiferi e passeriformi migratori abituali non inseriti nell'Al. I della Direttiva Uccelli;
- d) manutenzione muretti a secco, cumuli di pietre, elementi ecotonali per erpetofauna, micro mammiferi e passeriformi migratori abituali non inseriti nell'Al. I della Direttiva Uccelli.

Art. 40

*(Presenza di *Lacerta viridis*, *Elaphe (= Zamenis) longissima*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Hierophis viridiflavus*)*

1. Valgono le misure di conservazione indicate al Titolo III, Capo V per gli ambienti agricoli.

2. Buone pratiche:

- a) manutenzione muretti a secco, cumuli di pietre, elementi ecotonali per erpetofauna, micromammiferi e passeriformi migratori abituali non inseriti nell'Al. I della Direttiva Uccelli.

Uccelli

Art. 41

*(Presenza di *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardea purpurea* e garzaie di *Ardea cinerea* e *Phalacrocorax carbo*)*

1. Oltre alle misure di conservazione fornite al Titolo III Capo II, relativo ai siti caratterizzati dalla presenza di ambienti forestali, con particolare riferimento ai boschi igrofili ripari.

2. Divieti:

- a) taglio di alberi e arbusti ospitanti colonie riproduttive e dormitori utilizzati regolarmente ed individuati dall'ente gestore del Sito.

3. Buone pratiche:

- a) limitare ogni forma di disturbo nei pressi di nidi occupati (ad es. riprese fotografiche e osservazione diretta non a scopo scientifico);

- b) interventi di miglioramento dell'habitat a canneto (*Phragmites* spp.) quali sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento degli specchi d'acqua liberi, favorendo tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio a raso.

Art. 42

(Presenza di *Caprimulgus europaeus*, *Milvus migrans*)

1. Oltre alle misure di conservazione indicate al Titolo III, Capo II e al Capo V per gli ambienti aperti ed agricoli.
2. Obblighi per *Milvus migrans*:
 - a) rilascio degli esemplari arborei con nidificazioni accertate dall'Ente gestore del Sito;
 - b) limitare ogni forma di disturbo nei pressi di nidi occupati (ad es. riprese fotografiche e osservazione diretta non a scopo scientifico).
3. Buone pratiche per *Caprimulgus europaeus*:
 - a) mantenere le aree prative favorendo la presenza di ecotoni con cespuglieti radi;
 - b) gestione dell'attività di pascolo che eviti eccessivi apporti di nutrienti e/o concimazione (sovrapascolo).

Art. 43

(Presenza di *Lanius collurio*, *Pernis apivorus*)

1. Oltre alle misure di conservazione indicate al Titolo III Capi I, II e V per gli ambienti forestali, aperti ed agricoli.
2. Buone pratiche:
 - a) mantenere le aree prative favorendo la presenza di ecotoni con cespuglieti radi;
 - b) l'Ente gestore dovrà attuare, incentivare o prescrivere interventi sulle linee elettriche aeree al fine di minimizzare il rischio elettrocuzione e impatto con i cavi sospesi.

Art. 44

(Presenza di *Alcedo atthis*, *Circus cyaneus*, *Sterna hirundo*)

1. Oltre alle misure di conservazione fornite al Titolo III Capi III e IV relativi ai siti caratterizzati dalla presenza di acque ferme e di acque correnti.
2. Divieti:
 - a) disturbo dei siti di nidificazione, dove presenti.
3. Buone pratiche:
 - a) misure di gestione del flusso turistico o divieto di accesso in zone particolarmente sensibili specialmente durante il periodo di riproduzione (isolotti rocciosi o sassosi in laghi o banchi di ghiaia nei greti fluviali, oppure paludi, stagni o praterie umide);
 - b) conservazione, rinaturalizzazione, e creazione di nuove zone umide;
 - c) interventi di miglioramento dell'habitat a canneto (*Phragmites* spp.) quali sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento degli specchi d'acqua liberi, favorendo tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio a raso;
 - d) l'Ente gestore dovrà attuare, incentivare o prescrivere interventi sulle linee elettriche aeree al fine di minimizzare il rischio di elettrocuzione e d'impatto con i cavi sospesi.

Mammiferi

Art. 45

(Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture)

1. Divieti:

- a) l'apposizione di barriere (muri, porte, cancelli o altro) che impediscano l'accesso dei chiroterri ai loro siti di rifugio;
- b) nei periodi di presenza dei chiroterri, l'illuminazione dei siti di rifugio e degli accessi attraverso cui transitano gli esemplari per entrare e uscire;
- c) nei periodi di presenza dei chiroterri, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo) che interessino volumi utilizzati dalle colonie come rifugi o interferiscano con l'accessibilità degli esemplari ai medesimi;
- d) allestire impalcature esterne che siano mantenute nel sito nei periodi di presenza dei chiroterri e che ne schermano le vie di transito;
- e) durante i periodi e le ore di presenza dei chiroterri l'accesso ai locali in cui essi si rifugiano; sono fatti salvi i casi per motivazioni di pubblica incolumità, studio scientifico o compatibilizzazione della protezione dei chiroterri con le diverse esigenze antropiche.

2. Obblighi:

- a) nei periodi di presenza dei chiroterri è fatto obbligo di mantenere pervie al transito degli esemplari le aperture che essi utilizzano per spostarsi fra siti di rifugio e ambiente esterno;
- b) in caso di utilizzo da parte di colonie di specie incluse nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE, gli interventi di cui al punto 1, lettere c) e d) – effettuabili solo nei periodi in cui i chiroterri non frequentano il sito – devono preventivamente essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza;
- c) nel caso di edifici/siti del Patrimonio culturale (castelli, palazzi, torri, fortificazioni, edifici ecclesiastici, ponti, acquedotti antichi, necropoli, catacombe, edifici rurali storici, ghiacciaie, cisterne, insediamenti rupestri e in cavità ipogee, bunker e gallerie storiche, in assenza di informazioni sulla presenza/assenza di chiroterri, gli interventi di cui alla casistica che segue devono essere subordinati alla presentazione al soggetto gestore della richiesta della verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza, anche mediante la compilazione della scheda guida di cui all'allegato C:
 - 1) lavori di restauro/ristrutturazione (compresi quelli di rifacimento/adeguamento di impianti) e/o cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo) che coinvolgano volumi sottotetto o sotterranei o, qualora siano stati per lungo tempo inutilizzati, altri volumi;
 - 2) apposizione di barriere (cancelli o altro) per controllare l'accesso antropico e/o di fauna sgradita (piccioni, topi, ratti) a volumi sottotetto o sotterranei;
 - 3) allestimento di nuovi impianti o potenziamento di impianti preesistenti finalizzati all'illuminazione decorativa notturna attraverso fari esterni o interni;
 - 4) lavori di manutenzione straordinaria;
- d) in caso di rinvenimento di colonie di chiroterri all'interno di componenti dell'edificio, è fatto obbligo di segnalarle al Soggetto gestore;
- e) nelle nuove installazioni di pali della luce, del telefono, degli impianti anti-frane/valanghe e nella realizzazione di ponti/viadotti che presentino pilastri internamente cavi e lisci, eventuali aperture simili ai fori dei picchi devono essere chiuse al fine di evitare intrappolamenti di esemplari al loro interno.

3. Buone pratiche e attività da incentivare e per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) realizzazione di interventi che aumentino l' idoneità ad accogliere chiroterri di edifici/infrastrutture già utilizzati o non ancora utilizzati da chiroterri, agendo su uno o più dei fattori citati nel seguito:
- 1) incremento della disponibilità di vani/nicchie per il rifugio;
 - 2) miglioramento dell'accessibilità per i chiroterri;
 - 3) miglioramento delle condizioni per l'appiglio;
 - 4) miglioramento del microclima (in rapporto alle esigenze dei chiroterri) dei vani utilizzati o utilizzabili come rifugi;
 - 5) qualora siano presenti fonti di disturbo acustico, miglioramento dell'isolamento acustico dei vani utilizzati o utilizzabili come rifugi;
 - 6) incremento dell'oscuramento dei vani che gli esemplari utilizzano o potrebbero utilizzare come rifugi e per spostarsi fra rifugi e ambiente esterno;
 - 7) conservazione/ripristino dell'oscurità naturale notturna nei dintorni degli edifici o delle infrastrutture;
 - 8) rimozione dei manufatti che possono essere causa di ferimento, intrappolamento o mortalità di esemplari o loro sostituzione con soluzioni che minimizzino tali rischi;
 - 9) esclusione o significativa riduzione della presenza di piccioni, senza che ciò incida negativamente sulla possibilità di utilizzo del sito da parte dei chiroterri;
 - 10) minimizzazione del rischio di predazione sui chiroterri, qualora il medesimo rappresenti un significativo fattore d'impatto sulle colonie;
- b) azioni di informazione/sensibilizzazione del pubblico (vasto e di settore) inerenti alla conservazione dei chiroterri nell'edificato.

Art. 46

(Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroterri che si trovano in ambienti sotterranei naturali o artificiali)

1. Sono vietati:

- a) la turisticizzazione delle cavità naturali (grotte) e, qualora durante l'anno ospitano chiroterri, quella delle cavità artificiali; il divieto comprende le manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, allestimento di presepi, ecc.) a meno che sia accertato che queste ultime non interessano il periodo di presenza degli esemplari;
- b) altri interventi e tipologie di destinazione d'uso delle cavità naturali e artificiali che possano determinare mortalità o abbandono dei siti da parte dei chiroterri;
- c) l'alterazione delle condizioni microclimatiche delle cavità naturali (grotte) tramite apertura di setti o rami ostruiti, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte, etc.; sono fatti salvi gli interventi esplicitamente volti alla conservazione dei chiroterri;
- d) l'alterazione delle condizioni microclimatiche delle cavità totalmente o parzialmente artificiali (miniere dismesse e ambienti misti di miniera e grotta) che durante l'anno ospitano chiroterri con interventi del tipo di quelli alla lettera c); sono fatti salvi gli interventi esplicitamente volti alla conservazione dei chiroterri e, qualora non abbiano un significativo impatto negativo sui chiroterri, gli interventi limitati a porzioni minori delle cavità;
- e) la realizzazione di impianti di illuminazione che illuminino, anche indirettamente, l'interno o gli ingressi delle cavità naturali (grotte); nel caso di impianti già realizzati che interessino grotte utilizzate da chiroterri, nei periodi di presenza degli esemplari è vietata l'illuminazione delle aree in cui i medesimi si rifugiano e attraverso cui transitano per entrare e uscire;
- f) la realizzazione di impianti di illuminazione che illuminino, anche indirettamente, l'interno o gli ingressi delle cavità totalmente o parzialmente artificiali (miniere dismesse e ambienti misti di miniera e grotta) che durante l'anno ospitano chiroterri e, nel caso di impianti già esistenti, l'illuminazione delle aree in cui si rifugiano i chiroterri e attraverso cui transitano per entrare e uscire; sono fatti salvi i casi di realizzazione di impianti

limitati all'illuminazione di porzioni minori delle cavità, qualora non abbiano un significativo impatto negativo sui chiroterri;

- g) la realizzazione di nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi, etc.) nel raggio di 500 metri dall'ingresso delle cavità naturali (grotte); sono fatti salvi i casi di piccole infrastrutture (bacheche, vani deposito di attrezzature, ecc.) finalizzate all'informazione/sensibilizzazione pubblica;
- h) la realizzazione di nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi, etc.) nel raggio di 500 metri dall'ingresso delle cavità totalmente o parzialmente artificiali (miniere dismesse e ambienti misti di miniera e grotta) che durante l'anno ospitano chiroterri; sono fatti salvi i casi gli interventi che non hanno un significativo impatto negativo sui chiroterri e la realizzazione di piccole infrastrutture (bacheche, vani deposito di attrezzature, ecc.) finalizzate all'informazione/sensibilizzazione pubblica;
- i) l'accesso alle parti delle cavità utilizzate dai chiroterri come rifugi e a quelle in cui transitano per entrare e uscire, durante i periodi e nelle ore in cui sono presenti esemplari; sono fatti salvi i casi per motivazioni di pubblica incolumità, studio scientifico o compatibilizzazione della protezione dei chiroterri con le diverse esigenze antropiche;
- j) l'alterazione dei substrati (pavimenti, pareti e volte) delle grotte;
- k) la cementificazione e, in generale, ogni intervento che determini scomparsa di anfratti in cui possono rifugiarsi gli esemplari all'interno delle cavità totalmente o parzialmente artificiali (miniere dismesse e ambienti misti di miniera e grotta) che durante l'anno ospitano chiroterri; sono fatti salvi i casi di interventi localizzati di messa in sicurezza realizzati al di fuori del periodo di presenza delle colonie e, qualora non abbiano un significativo impatto negativo sui chiroterri, altri interventi limitati a porzioni minori delle cavità;
- l) la chiusura degli accessi di tutte le grotte, nonché delle cavità totalmente o parzialmente artificiali che ospitano chiroterri durante l'anno, con soluzioni che impediscano od ostacolino significativamente il transito dei chiroterri, quali murature piene, cancelli a sbarre verticali o griglie a maglia fitta. L'obiettivo di escludere l'accesso antropico e mantenere la possibilità di transito per i chiroterri può essere raggiunto dotando gli accessi di chiusure a sbarre orizzontali sufficientemente spaziate (spazio libero fra due sbarre orizzontali successive di almeno 15 centimetri e spazio libero fra eventuali elementi verticali di almeno 50 centimetri) e realizzando con le stesse caratteristiche gli eventuali cancelli per le ispezioni. In determinate circostanze e in particolare nel caso di utilizzo nella buona stagione da parte di esemplari numerosi, alla chiusura degli accessi può essere preferibile la recinzione dell'area che ospita gli accessi stessi.

2. Obblighi:

- a) l'accesso alle cavità naturali o artificiali che durante l'anno ospitano chiroterri è ammesso sulla base di quanto previsto dal piano di gestione o da apposito regolamento di fruizione che stabilisca date, orari e numero di persone che possono accedere ai siti;
- b) gli interventi di cui al punto 1, lettere d), f) ed j) che possono essere consentiti su porzioni minori delle cavità e quelli di cui alla lettera g) (fatta eccezione per le piccole infrastrutture per informazione/sensibilizzazione pubblica, che sono sempre consentite) devono preventivamente essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza.

3. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) ai fini del controllo dell'accessibilità e del disturbo antropico, recinzione dell'area che ospita gli accessi alle cavità naturali o artificiali; in alternativa, qualora sia accertato che ciò non costituisce un ostacolo significativo al transito dei chiroterri presenti, l'obiettivo di controllare l'accesso antropico può essere raggiunto anche dotando gli accessi di chiusure a sbarre orizzontali sufficientemente spaziate (spazio libero fra due sbarre orizzontali successive di almeno 15 centimetri e spazio libero fra eventuali elementi verticali di almeno 50 centimetri) e realizzando con le stesse caratteristiche gli eventuali cancelli per le ispezioni;
- b) ripristino di condizioni di idoneità per i chiroterri in grotte precedentemente turisticizzate;

- c) minimizzazione del disturbo antropico in grotte per le quali non si dispone di informazioni circa la presenza/assenza di chiroteri;
- d) conservazione/ripristino dell'oscurità naturale notturna nei dintorni di cavità naturali e artificiali;
- e) miglioramento dell'accessibilità per i chiroteri a cavità naturali e artificiali;
- f) realizzazione di interventi che aumentino l'idoneità ad accogliere chiroteri delle cavità sotterranee parzialmente o totalmente artificiali già utilizzate o non ancora utilizzate da chiroteri, agendo su uno o più dei fattori citati nel seguito:
 - 1) incremento della disponibilità di vani/nicchie per il rifugio;
 - 2) miglioramento delle condizioni per l'appiglio;
 - 3) miglioramento del microclima (in rapporto alle esigenze dei chiroteri) delle gallerie utilizzate o utilizzabili come rifugi;
 - 4) qualora siano presenti fonti di disturbo acustico, miglioramento dell'isolamento acustico delle gallerie utilizzate o utilizzabili come rifugi;
 - 5) incremento dell'oscuramento delle gallerie che gli esemplari utilizzano o potrebbero utilizzare come rifugi e per spostarsi fra rifugi e ambiente esterno;
 - 6) rimozione dei manufatti che possono essere causa di ferimento, intrappolamento o mortalità di esemplari o loro sostituzione con soluzioni che minimizzino tali rischi;
- g) azioni di informazione/sensibilizzazione del pubblico (vasto e di settore) inerenti alla conservazione dei chiroteri nelle cavità sotterranee naturali e artificiali.

Art. 47

(Altre misure per i Chiroteri)

1. Oltre alle misure di conservazione indicate al Titolo III Capo I per gli ambienti forestali, e al Titolo IV Capo II per gli edifici, le infrastrutture, gli ambienti sotterranei naturali o artificiali, si applicano i seguenti:

2. Obblighi:

- a) valutazione d'incidenza dei piani e degli interventi di illuminazione che possono incidere sulla conservazione dei chiroteri e, in particolare, di quelli relativi ai nuovi impianti extraurbani di illuminazione di infrastrutture lineari, rotatorie, impianti sportivi, parcheggi, ponti, argini, dighe, insediamenti industriali/commerciali.
- b) informazione di autorità e tecnici del settore veterinario/zootecnico circa gli effetti dei trattamenti antiparassitari del bestiame sui chiroteri e le soluzioni per evitare i problemi;
- c) informazione dei soggetti coinvolti nella gestione degli edifici/siti del Patrimonio culturale rilevanti per la conservazione dei chiroteri e impostazione di processi decisionali coerenti con le disposizioni di tutela della chiroterofauna;
- d) informazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione e gestione delle componenti infrastrutturali rilevanti per i chiroteri e impostazione di processi decisionali coerenti con le disposizioni di tutela della chiroterofauna.

3. Buone pratiche:

- a) misure/interventi di gestione che migliorino la qualità ambientale ai fini del foraggiamento, del rifugio e/o del transito di chiroterofauna e, segnatamente, la realizzazione di corridoi ecologici finalizzati al ripristino della connettività fra aree forestali.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente indicato nella presenti misure di conservazione vengono applicate le specifiche normative di settore nazionali e regionali.

ALLEGATI

ALLEGATO A - Tipologie ambientali, principali specie e cartografia degli habitat

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali nel sito IT1110014 STURA DI LANZO

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1110014 Stura di lanzo, con riferimento alle tipologie ambientali di riferimento elencate nel D.M. 17/10/2007 e alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente.

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti aperti planiziali - Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Praterie 	6210*, 6430,
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti forestali planiziali 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione forestale planiziale - Querceti mesofili - Vegetazione ripariale arborea - Cespuglieti temperati 	9160, 91E0*, 91F0
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti fluviali - Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione ripariale arborea - Acque correnti - Acque correnti alpine 	3220, 3240, 3260, 3270,
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti agricoli 	<ul style="list-style-type: none"> - Praterie 	6510
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> - Zone umide 	<ul style="list-style-type: none"> - Stagni e paludi - Laghi 	3130

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie presenti nel sito, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive.

Legenda: Habitat = Direttiva 1992/43/EC
 Uccelli = Direttiva 2009/147/EC
 LR = Liste Rosse Italiane IUCN

Gruppo	Nome	Tutela	Allegato
Piante	<i>Gladiolus imbricatus</i>	LR	LR
Piante	<i>Carex hartmanii</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Zerynthia polyxena</i>	Habitat	II
Invertebrati	<i>Scolitantides orion</i>	Habitat	II
Invertebrati	<i>Aeshna isosceles</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Aglais urticae</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Anaglyptus gibbosus</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Anax imperator</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Anthocharis cardamines</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Apatura ilia</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Aphantopus hyperantus</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Aporia crataegi</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Argynnis adippe</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Argynnis paphia</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Austropotamobius pallipes</i>	Habitat	II, V
Invertebrati	<i>Brenthis daphne</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Calopteryx splendens</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Calopteryx virgo</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Carcharodus lavatherae</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Celastrina argiolus</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Cercion lindenii</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Coenagrion puella</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Coenonympha pamphilus</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Colias crocea</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Cordulegaster boltoni</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Crocothemis erythraea</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Cupido argiades</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Enallagma cyathigerum</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Erebia aethiops</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Erynnis tages</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Gonepteryx rhamni</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Hesperia comma</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Heteropterus morpheus</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Inachis io</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Iphiclides podalirius</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Ischnura elegans</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Ischnura pumilio</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Issoria lathonia</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Lasiommata megera</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Leptidea sinapis</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Libellula depressa</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Libellula fulva</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Libellula quadrimaculata</i>	LR	LR

Invertebrati	<i>Limnitis camilla</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Lucanus cervus</i>	Habitat	II
Invertebrati	<i>Lycaena phlaeas</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Lycaena tityrus</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Maniola jurtina</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Melanargia galathea</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Melitaea deione</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Melitaea didyma</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Minois dryas</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Ochlodes venatus</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Orthetrum albistylum</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Orthetrum brunneum</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Orthetrum cancellatum</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Orthetrum coerulescens</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Papilio machaon</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Pararge aegeria</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Pieris brassicae</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Pieris callidice</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Pieris napi</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Pieris rapae</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Platycnemis pennipes</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Plebejus argus</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Polygonia c-album</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Polyommatus icarus</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Prionus coriarius</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Pyronia tithonus</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Satyrium pruni</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Somatochlora metallica</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Sympecma fusca</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Sympetrum fonscolombei</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Sympetrum pedemontanum</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Vanessa atalanta</i>	LR	LR
Invertebrati	<i>Vanessa cardui</i>	LR	LR
Pesci	<i>Barbus meridionalis</i>	Habitat	II, V
Pesci	<i>Barbus plebejus</i>	Habitat	II, V
Pesci	<i>Cobitis taenia</i>	Habitat	II
Pesci	<i>Cottus gobio</i>	Habitat	II
Pesci	<i>Gobio benacensis</i>	LR	LR
Pesci	<i>Lethenteron zanandreae</i>	Habitat	II, V
Pesci	<i>Leuciscus souffia</i>	Habitat	II, V
Pesci	<i>Salmo marmoratus</i>	Habitat	II
Pesci	<i>Telestes muticellus</i>	Habitat	V
Anfibi	<i>Hyla intermedia</i>	Habitat	IV
Anfibi	<i>Rana dalmatina</i>	Habitat	IV
Anfibi	<i>Rana lessonae</i>	Habitat	IV
Anfibi	<i>Triturus carnifex</i>	Habitat	II, IV
Anfibi	<i>Rana temporaria</i>	Habitat	IV
Anfibi	<i>Salamandra salamandra</i>	Habitat	IV
Anfibi	<i>Bufo bufo</i>		

Anfibi	Bufo viridis	Habitat	IV
Rettili	Coronella austriaca	Habitat	IV
Rettili	Coluber viridiflavus	Habitat	IV
Rettili	Elaphe longissima	Habitat	IV
Rettili	Anguis fragilis	Habitat	IV
Rettili	Hierophis viridiflavus	Habitat	IV
Rettili	Lacerta bilineata	Habitat	IV
Rettili	Natrix tessellata	Habitat	IV
Rettili	Podarcis muralis	Habitat	IV
Rettili	Zamenis longissimus	Habitat	IV
Uccelli	Accipiter nisus nisus		
Uccelli	Aegithalos caudatus		
Uccelli	Accipiter gentilis		
Uccelli	Accipiter nisus		
Uccelli	Alcedo atthis	Uccelli	I
Uccelli	Anas platyrhynchos	Uccelli	II
Uccelli	Ardea cinerea		
Uccelli	Ardea purpurea	Uccelli	I
Uccelli	Asio otus		
Uccelli	Aythya fuligula	Uccelli	II LR
Uccelli	Caprimulgus europaeus	Uccelli	I
Uccelli	Egretta alba (Casmerodius albus)		LR
Uccelli	Circus cyaneus	Uccelli	I
Uccelli	Columba livia var. domestica	Uccelli	II
Uccelli	Columba palumbus	Uccelli	II
Uccelli	Delichon urbica	LR	LR
Uccelli	Egretta garzetta	Uccelli	I
Uccelli	Lanius collurio	Uccelli	I LR
Uccelli	Milvus migrans	Uccelli	I LR
Uccelli	Milvus milvus	Uccelli	I LR
Uccelli	Nycticorax nycticorax	Uccelli	I LR
Uccelli	Passer italiae	LR	LR
Uccelli	Passer montanus	LR	LR
Uccelli	Pernis apivorus	Uccelli	I
Uccelli	Phalacrocorax carbo		
Uccelli	Regulus regulus	LR	LR
Uccelli	Riparia riparia	LR	LR
Uccelli	Sitta europaea		
Uccelli	Sterna hirundo	Uccelli	I
Uccelli	Tachybaptus ruficollis		
Uccelli	Turdus philomelos		
Uccelli	Upupa epops		
Mammiferi	Erinaceus europaeus		
Mammiferi	Martes foina		
Mammiferi	Meles meles		

Tab. 3 - Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche

Acer campestre
Acer opulifolium
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Ulmus glabra
Ulmus laevis,
Ulmus minor
Fraxinus excelsior
Prunus avium,
Prunus padus
Malus sylvestris
Pyrus pyraster
Taxus baccata
Ilex aquifolium
Sorbus torminalis
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Tilia cordata
Tilia platyphyllos

ALLEGATO B – Entità problematiche e specie alloctone

Specie Animali alloctone

Entità problematiche:

Scoiattolo americano (*Sciurus carolinensis*) X
Gamberi d'acqua dolce alloctoni (tutte le specie) X
Rana toro (*Lithobates catesbeianus*) X
Rane verdi alloctone (*Rana*, o *Pelophylax*, *ridibunda* sensu lato) X
Nutria (*Myocastor coypus*) X
Testuggini palustri (tutte le specie tranne *Emys orbicularis*) X
Molluschi (*Corbicula fluvialis*, *Anodonta woodiana*, *Arion lusitanicum*, *Dreissena Polymorpha*)

Specie ittiche alloctone:

Abramide (*Abramis brama*)
Aspio (*Aspius aspius*)
Barbo europeo (*Barbus barbus*)
Pesce rosso e Carassio (*Carassius*, tutte le specie)
Carpa erbivora (*Ctenopharyngodon idellus*)
Cobite di stagno orientale o misgurno (*Misgurnus anguillicaudatus*)
Gambusia (*Gambusia holbrooki*)
Gobione europeo (*Gobio gobio*, ad eccezione del taxon padano, *G. benacensis*)
Luccio europeo (*Esox lucius*, ad eccezione del taxon padano, *E. cisalpinus*)
Persico sole (*Lepomis gibbosus*)
Persico trota (*Micropterus salmoides*)
Pesce gatto (*Ictalurus melas*)
Pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*)
Rodeo amaro (*Rhodeus sericeus*)
Rutilo o gardon (*Rutilus rutilus*)
Salmerino di fonte (*Salvelinus fontinalis*)
Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*)
Sandra o lucioperca (*Stizostedion lucioperca*)
Siluro (*Silurus glanis*)

Specie vegetali alloctone:

Elenco specie definito in base alla D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (*Black List*) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative per la diffusione degli stessi" e s.m.i.

Entità problematiche per la gestione selvicolturale:

Acer negundo X
Ailanthus altissima X
Alternanthera philoxeroides
Amaranthus spp. (solo specie alloctone)
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia trifida
Amorpha fruticosa X
Apios americana
Artemisia annua
Artemisia verlotiorum
Arundo donax
Azolla spp.
Bidens frondosa
Broussonetia papyrifera

Buddleja davidii
Carex vulpinoidea
Commelina communis
Cyperus spp. (solo specie alloctone)
Eichornia crassipes
Eleocharis obtusa
Elodea spp.
Eragrostis curvula
Fallopia (Reynoutria) tutte le specie X
Heracleum mantegazzianum
Heteranthera reniformis
Humulus japonicus
Impatiens balfourii X
Impatiens glandulifera X
Impatiens parviflora X
Lagarosiphon major
Lemna minuta
Leptochloa fascicularis
Lonicera japonica X
Ludwigia peploides
Miriophyllum aquaticum
Murdannia keisak
Najas gracillima
Nelumbo nucifera
Oenothera spp.
Parthenocissus quinquefolia X
Paspalum disticum
Pawlonia tomentosa
Persicaria nepalensis
Phytolacca americana
Prunus laurocerasus
Prunus serotina X
Pueraria lobata X
Quercus rubra X
Robinia pseudoacacia (*)
Rudbeckia laciniata
Senecio inaequidens
Sicyos angulatus X
Solanum carolinense
Solidago gigantea
Sorghum halepense
Spiraea japonica X
Sporobolus spp.
Trachicarpus fortunei
Ulmus pumila X
Woolfia arrhiza